



## COMUNE DI CAMPOBASSO

# BANDO RIDUZIONE QUOTA VARIABILE TARI 2021 L.147/2013 PER UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A CHIUSURE OBBLIGATORIE O RESTRIZIONI CAUSA COVID-19 NEL CORSO DELL'ANNO 2021

ART. 6 D.L. 73/2021 "SOSTEGNI BIS"

D.C.C. n. 25 del 29/06/2021

### Sommario

Art. 1 – Contesto e finalità.....	- 2 -
Art. 2 – Oggetto e forma della riduzione.....	- 2 -
Art. 3 – Dotazione finanziaria .....	- 3 -
Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	- 3 -
Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande e termini.....	- 5 -
Art. 6 – Trattamento dei dati personali.....	- 7 -
Art. 7 – Disposizioni finali .....	- 7 -
Elenco allegati.....	- 7 -

## Art. 1 – Contesto e finalità

1. L'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla Legge n. 106/2021 (nel prosieguo denominato "Decreto Sostegni bis") prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività causate dal COVID-19, l'assegnazione di un contributo ai Comuni per complessivi 600 milioni di euro finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;
2. L'articolo 6 del "Decreto Sostegni bis" rimanda all'autonomia dei singoli Comuni l'individuazione dei criteri per la ripartizione dell'agevolazione in favore delle Utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività imposte da provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID-19;
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del "Decreto Sostegni bis", i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate;
4. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25 gennaio 2021 sono stati approvati i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd per la determinazione della parte variabile e fissa della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche, e conseguentemente sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2021, assicurando, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario MTR 2021 al netto delle detrazioni di cui alla Determina 2/DRIF/2020;
5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 28, c. 3, del Regolamento TARI del Comune di Campobasso approvato con D.C.C. n. 13 del 03/09/2014 e s.m.i., con D.C.C. n. 25 del 29/06/2021 è stata istituita una specifica riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, limitatamente all'anno 2021, in esecuzione dell'art. 6 del "Decreto Sostegni bis"; con la stessa deliberazione sono stati approvati i principi e criteri applicativi per l'applicazione della riduzione individuando quale presupposto la sospensione/chiusura obbligatoria ovvero restrizione dell'attività a causa COVID-19 imposta nel 2021 alle utenze non domestiche con provvedimenti normativi;
6. Nel corso dell'anno 2021 numerose fonti normative di rango primario, secondario e normazione di dettaglio, anche di tipo locale, hanno regolato le sospensioni, le restrizioni ed ogni altro aspetto di gestione dell'emergenza sanitaria; l'impostazione delle norme prevede la graduazione di diversi livelli di limitazioni/restrizioni per le diverse zone del paese in funzione dell'evoluzione epidemiologica locale; in tale ottica le regioni sono distinte in base a diversi colori ai quali corrisponde un diverso tipo di limitazioni. La zona con maggiori restrizioni è quella rossa e la Regione Molise e la Città di Campobasso sono entrate in Zona Rossa con ordinanza del 27/02/2021 e sino al 22/03/2021;
7. Tra i principali provvedimenti di contenimento dell'epidemia si citano, a solo titolo esemplificativo:
  - a. DPCM 14 gennaio 2021;
  - b. DPCM 2 marzo 2021;
  - c. Ordinanza Ministero della salute del 27/02/2021 di istituzione della Zona Rossa in Molise;
  - d. D.L. n. 44 del 01 aprile 2021;
  - e. D.L. n. 52 del 22 aprile 2021;
  - f. D.L. n. 65 del 18 maggio 2021.

## Art. 2 – Oggetto e forma della riduzione

1. Ai sensi dell'art. 6 del "Decreto Sostegni bis" e della D.C.C. n. 25 del 29/06/2021, si riconosce una riduzione percentuale della quota variabile della tassa rifiuti dovuta per l'anno 2021 dai soggetti

individuati all'articolo 4 del presente bando in relazione alle utenze/immobili nei quali si svolge l'attività oggetto di limitazione/chiusura, purché dichiarate ai fini TARI dal soggetto richiedente la riduzione, al fine di tener conto, in ossequio al principio "chi inquina paga", della minore quantità di rifiuti producibili in virtù dei provvedimenti di restrizione dell'attività svolta;

2. La riduzione viene riconosciuta esclusivamente previa presentazione di apposita domanda da parte dei contribuenti da rendersi, a pena di decadenza, entro e non oltre i termini e con le modalità indicate nel presente bando;
3. In ogni caso le riduzioni deliberate e riferite alle quote dell'annualità 2021, su base annua, non possono eccedere la tariffa variabile dovuta e le eventuali eccedenze non daranno in ogni caso diritto a rimborso o compensazione sulla quota fissa;
4. Il contributo di cui all'art. 6 del "Decreto Sostegni bis" è ripartito fino alla concorrenza dello stesso sotto forma di riduzione percentuale della quota variabile TARI dovuta per l'anno 2021 dai richiedenti ammessi alla riduzione ai sensi del presente bando e solo in relazione agli immobili/utenze dichiarati ai fini TARI nei quali si svolge l'attività oggetto di chiusura/limitazione;
5. La riduzione sarà riconosciuta a livello di singola "utenza non domestica" (UND) tassata in capo al contribuente nel 2021 e ammessa al beneficio, intendendo per utenza, l'immobile o porzione di esso dichiarato ai fini TARI con una distinta destinazione d'uso e pertanto soggetto ad una specifica tariffa di cui al D.P.R. 158/1999;
6. La riduzione sarà riconosciuta a saldo sulla rata in scadenza al prossimo mese di dicembre 2021;
7. L'agevolazione viene riconosciuta come riduzione della quota variabile TARI anno 2021 dovuta dalle UND ammesse al beneficio, in base ad una percentuale così determinata:

$$\rho = \frac{\text{ammontare contributo assegnato al Comune di Campobasso di cui all'art. 6 D.L. 73/2021}}{\sum \text{quote variabili dovute per l'anno 2021 in relazione alle UND ammesse al beneficio}} \times 100$$

Dove  $\rho$  è la percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile dovuta per l'anno 2021 dalle utenze non domestiche UND ammesse al beneficio;

Il valore di  $\rho$  non può in ogni caso superare il 100%;

$$\text{Riduzione spettante} = \text{Quota variabile lordo riduzione} \times \rho$$

$$\text{Quota variabile netto riduzione} = \text{Quota variabile lordo riduzione} \times (1 - \rho)$$

8. La percentuale  $\rho$  sarà calcolata dall'ufficio successivamente alla presentazione di tutte le istanze e alla valutazione della loro ammissibilità e sarà applicata in riduzione della TARI 2021 con il documento di addebito a saldo del corrente anno.

### Art. 3 – Dotazione finanziaria

1. A copertura delle riduzioni di cui al presente bando è stato previsto il fondo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 assegnato con D.M. del 24 giugno 2021 nella misura di € 368.344,26.

### Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del "Decreto Sostegni bis" e della D.C.C. n. 25 del 29/06/2021 possono presentare istanza di riduzione della quota variabile TARI le utenze non domestiche che hanno subito nel corso del 2021 "chiusure obbligatorie" o "restrizioni" derivanti da provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID-19 (con norme di legge, ordinanze o D.P.C.M.);

2. Per **“restrizioni”** si intendono tutte quelle limitazioni imposte in base a provvedimenti delle autorità che hanno impedito direttamente ed espressamente il normale svolgimento dell’attività a causa di limitazioni all’ordinario orario di esercizio nel corso del 2021 e comunque sino alla data di presentazione della domanda di agevolazione, con esclusione delle riduzioni di orario indirettamente derivanti dalle misure di restrizione degli spostamenti delle persone c.d. “coprifuoco”;
3. Per **“chiusure obbligatorie”** si intendono quelle limitazioni imposte in base a provvedimenti delle autorità che hanno impedito direttamente ed espressamente il normale svolgimento dell’attività comportando la chiusura giornaliera della stessa nel corso dell’anno 2021 e comunque sino alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
4. Alla luce della elevata stratificazione normativo-emergenziale che impedisce di identificare a monte, in modo autonomo ed univoco, le attività obbligate alla chiusura e soggette a restrizioni, come evidenziato nell’art. 1, è obbligo del contribuente pena l’esclusione della domanda, indicare in maniera esplicita il/i provvedimento/i che hanno disposto la chiusura obbligatoria dell’attività ovvero la restrizione di orario di esercizio nell’apposito campo del modello di domanda;
5. Evidenziato che con ordinanza del Ministero della Salute del 27/02/2021 è stata estesa la zona Rossa alla Regione Molise e alla Città di Campobasso per parte del 2021, con conseguente applicazione per il periodo di permanenza in detta zona (fino al 22/03/2021) delle misure più stringenti di cui al capo V del DPCM 02/03/2021; evidenziato che pur in presenza di tali limitazioni gravose, ai sensi dell’art. 45 del DPCM 02/03/2021, le attività economiche essenziali di cui agli allegati 23 e 24 e quelle di cui all’art. 29 comma 2 non hanno comunque subito sospensione; ciò premesso, le predette attività potranno essere considerate beneficiarie dell’agevolazione solo previa dimostrazione, da rendere contestualmente alla presentazione della domanda, di aver subito sospensioni e/o restrizioni imposte con altri specifici provvedimenti, indicandone comunque la fonte nel modello di richiesta ed allegandone copia qualora si tratti di provvedimenti di carattere non generale;
6. Si riporta di seguito, a solo titolo esemplificativo, l’elenco delle attività degli allegati 23 e 24 e dell’art. 29 c.2 del DPCM 02/03/2021 che non hanno subito sospensioni:
  - *Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);*
  - *Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;*
  - *Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;*
  - *Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;*
  - *Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;*
  - *Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);*
  - *Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;*
  - *Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;*
  - *Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;*
  - *Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;*
  - *Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;*
  - *Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;*
  - *Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;*
  - *Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;*
  - *Commercio al dettaglio di biancheria personale;*
  - *Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;*
  - *Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;*

- *Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;*
- *Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);*
- *Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;*
- *Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;*
- *Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;*
- *Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;*
- *Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;*
- *Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;*
- *Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;*
- *Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;*
- *Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;*
- *Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;*
- *Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;*
- *Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;*
- *Attività delle lavanderie industriali;*
- *Altre lavanderie, tintorie;*
- *Servizi di pompe funebri e attività connesse;*
- *Servizi bancari, finanziari, assicurativi;*
- *Attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.*

Le sopradescritte attività, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari (tra cui supermercati ed ipermercati), di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, qualora presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, hanno subito sospensione dell'attività nei giorni festivi e prefestivi ai sensi dell'art. 26 del DPCM 02/03/2021 e, pertanto, potranno presentare richiesta di riduzione.

#### Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande e termini

1. La domanda di riduzione TARI deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante PEC, utilizzando l'indirizzo di destinazione: [comune.campobasso.protocollo@pec.it](mailto:comune.campobasso.protocollo@pec.it);
2. Per la presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato;
3. La richiesta dovrà pervenire esclusivamente dalla casella PEC del richiedente;
4. Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare tassativamente come oggetto "Richiesta Riduzione Tari 2021 art. 6 DL 73/2021" e il codice fiscale del richiedente secondo il seguente schema:

oggetto: **"Richiesta Riduzione Tari 2021 art. 6 DL 73/2021 codice fiscale \_\_\_\_\_"**

5. Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va allegato un documento di identità valido del dichiarante/rappresentante legale e gli altri allegati richiesti dal presente bando;
6. Le domande e gli allegati dovranno pervenire in unico file esclusivamente in formato PDF o P7M, di dimensione massima 5MB. Non è ammessa la presentazione di PEC nelle quali si rimanda a link esterni al messaggio ovvero con allegati in formati differenti da quelli accettati;

7. La data iniziale per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 01/09/2021. Le domande pervenute prima di tale termine saranno escluse;
8. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 31/10/2021 (D.C.C. n. 25 del 29/06/2021). Evidenziato che il termine ultimo coincide con un giorno festivo, il termine finale si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo (02/11/2021). Le domande pervenute successivamente saranno escluse;
9. Per il computo del termine di presentazione fa fede il rapporto di ricevimento della casella PEC del protocollo del Comune di Campobasso e la relativa ricevuta di consegna della PEC rilasciata dal sistema al contribuente;
10. La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio la consegna diretta presso la sede dell'Ente, la spedizione con raccomandata AR, tramite PEC non intestata al richiedente, tramite mail semplice, ovvero ad indirizzo di destinazione diverso da quello indicato nel presente provvedimento, determina l'automatica esclusione delle stesse;
11. Per l'inoltro della domanda, il richiedente dovrà utilizzare esclusivamente il modello allegato, compilato in ogni sua parte a pena di decadenza, con il quale dovrà altresì dichiarare esplicitamente di:
  - essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente provvedimento;
  - presentare la richiesta esclusivamente in relazione alle utenze già dichiarate a proprio nome ai fini TARI entro i termini di presentazione della domanda di riduzione; qualora si tratti di nuove iscrizioni non ancora dichiarate, ovvero in caso di utenze TARI comunque non dichiarate ancorché siano spirati i termini di presentazione della dichiarazione TARI ai sensi della L.147/2013, il soggetto istante dovrà preventivamente e comunque entro il termine di presentazione dell'istanza, dichiarare le utenze ai fini TARI con il "modello di dichiarazione TARI" messo a disposizione dall'Ente sul sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comune.campobasso.it](http://www.comune.campobasso.it), "sportello telematico tasse e tributi", "TARI 2021". La dichiarazione di inizio occupazione va allegata alla richiesta di riduzione ed inoltrata a mezzo pec unitamente a quest'ultima. Resta salva la facoltà dell'Ente di accertare l'omessa/infedele dichiarazione ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 696, 697 della L.147/2013 e dell'art. 1 comma 792 e segg. della L. 160/2019;
  - essere a conoscenza che le eventuali utenze non dichiarate dal soggetto istante ai fini TARI per le quali si chiede la riduzione e non viene presentata contestualmente la dichiarazione di inizio occupazione nei termini e con le modalità di cui al punto precedente, non saranno prese in considerazione ai fini del riconoscimento del contributo e saranno oggetto di accertamento ai sensi dell'art.1 commi 696,697 della L.147/2013 e dell'art. 1 comma 792 e segg. della L. 160/2019;
  - impegnarsi a comunicare tempestivamente a mezzo pec (e comunque entro il termine finale fissato dall'ufficio) le eventuali variazioni e integrazioni richieste dall'ufficio;
  - aver letto il bando, di essere a conoscenza delle disposizioni in esso contenute e di accettarne integralmente il contenuto;
  - essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
  - di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 ("GDPR"), che avviene esclusivamente per le finalità relative al procedimento de quo;
12. Il Comune di Campobasso si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atto notorio. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il contribuente, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
13. Il Comune di Campobasso non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e dell'indirizzo PEC da parte dei richiedenti o da mancata oppure tardiva integrazione dell'istanza come da richiesta dell'ufficio;
14. Documenti da allegare alla domanda: copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, modello di dichiarazione TARI compilato e sottoscritto (solo in caso di richiesta di riduzione per utenze

non tassate ai fini TARI), eventuali altri allegati della dichiarazione o atti a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione della riduzione.

#### Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai soggetti richiedenti al Comune di Campobasso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al Bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque autorizzati.
3. Il titolare del trattamento è il Comune di Campobasso con sede legale in Piazza V. Emanuele II n. 29 - Campobasso (CB).
4. L'informativa completa e i dati di contatto sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente creditore Titolare del Trattamento ([www.comune.campobasso.it](http://www.comune.campobasso.it)).

#### Art. 7 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa europea, nazionale e locale vigente.
2. Tutte le comunicazioni afferenti alle procedure del presente Bando, avverranno esclusivamente via posta elettronica certificata che il Soggette richiedente dovrà obbligatoriamente indicare all'interno della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le comunicazioni così inviate hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Amministrazione a cui fare riferimento è: [comune.campobasso.protocollo@pec.it](mailto:comune.campobasso.protocollo@pec.it);
3. Il presente bando viene pubblicato in albo pretorio quale allegato alla Deliberazione di Giunta che lo approva e viene messo a disposizione, unitamente al modello di richiesta in formato PDF editabile, sul sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comune.campobasso.it](http://www.comune.campobasso.it), "sportello telematico tasse e tributi", "TARI 2021".

#### Elenco allegati

Modello di richiesta riduzione